



## ORDINANZA n° 8 del 18/04/2019

**Oggetto: Prevenzione di caduta alberi sulla sede ferroviaria e prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie.**

### IL SINDACO

VISTA la nota prot.n.2018003303-324/Area V della Prefettura di Arezzo, pervenuta a questo Ente il 04/04/2019 prot.12594, con la quale si richiede di emettere un'ordinanza contingibile ed urgente per evitare episodi di caduta di alberi sulla sede ferroviaria e lo sviluppo di incendi lungo le linee;

#### CONSIDERATO CHE:

- rami e alberi a distanza indebita dalla linea ferroviaria in caso di caduta potrebbero interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
- la presenza di covoni di grano, erbacce secche e da qualsiasi altra materia combustibile in prossimità della linea ferroviaria può comportare rischio di incendio e gravare sulla sicurezza del pubblico servizio;

RICHIAMATI gli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del D.P.R. 753/1980;

RITENUTO necessario garantire la pubblica incolumità, la continuità del servizio pubblico e l'efficacia dei soccorsi in caso di emergenze lungo la linea ferroviaria;

VISTO il D.P.R. 753/1980

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

### ORDINA

- **Ai proprietari di terreni privati confinanti con la sede ferroviaria il taglio di rami e alberi che possano, in caso di caduta interferire con l'infrastruttura, nel rispetto delle distanze di sicurezza di cui ai commi 4 e 5 dell'art.52 del DPR 753/1980;**
- **A tutti coloro che a qualsiasi titolo siano possessori di terreni coltivati, tenuti a pascolo o incolti, adiacenti a linee ferroviarie, obbligo di tenere i terreni sgombri, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbacce secche e da qualsiasi altra materia combustibile. In particolare, per i possessori di terreni coltivati a cereali:**
  - **sono tenuti anche a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro, larga almeno 5 metri, che dovrà essere costantemente**

**tenuta priva di seccume vegetale.**

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. n° 7/bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 (sanzione da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro).

Il Sindaco invita il personale appartenente a tutte le forze dell'ordine ad effettuare controlli efficaci al fine di far rispettare a tutti i cittadini tali disposizioni e punire secondo i termini di legge gli eventuali trasgressori.

Il Sindaco dispone altresì che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Arezzo, alla Società R.F.I. S.p.A Direzione territoriale e Produzione di Firenze, ai Carabinieri di Cortona, alla Stazione Carabinieri Forestale di Cortona, alla Polizia Municipale di Cortona.

Il Sindaco dispone altresì l'affissione della presente ordinanza nei principali luoghi pubblici del territorio comunale.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione

IL SINDACO

Dott.ssa Francesca Basanieri  
